

DECRETO LEGGE “CURA ITALIA” – 17 MARZO 2020

ART. 19 CASSA INTEGRAZIONE / ASSEGNO

I datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza COVID-19, possono, mediante presentazione di apposita domanda, richiedere il trattamento ordinario di integrazione salariale (CIO) o l'assegno ordinario per un periodo massimo di 9 settimane per i lavoratori che risultavano alle loro dipendenze al 23/2/2020. Il periodo di fruizione deve essere successivo al 23/02/2020 e in ogni caso le 9 settimane di erogazione devono concludersi entro il 31/08/2020.

Il predetto trattamento è erogato direttamente dall'Inps.

ART. 23 CONGEDO PARENTALE / INDENNITA'

I genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore a 12 anni, di uno specifico congedo, per un periodo complessivo, continuativo o frazionato, comunque non superiore a 15 giorni, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi per l'infanzia e scolastici, con corresponsione di un'indennità pari al 50% della retribuzione. Il congedo può essere richiesto al datore di lavoro anche retroattivamente, a partire dal 05/03/2020, data di chiusura delle scuole.

I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata Inps, hanno diritto a fruire, alle medesime condizioni e per il periodo massimo di 15 giorni, di un'indennità giornaliera pari al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità.

La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all'INPS (gestione commercianti/artigiani) ed è commisurata al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita per legge.

La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad uno solo dei genitori per nucleo familiare, a condizione che non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito o in modalità di lavoro agile.

Il limite di età non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

I genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi per l'infanzia e scolastici, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

In alternativa al congedo parentale e all'indennità i lavoratori dipendenti ed autonomi iscritti all'Inps possono scegliere la corresponsione di un bonus per servizi baby-sitting del valore di 600€ da utilizzare, mediante libretto di famiglia (tipo voucher), nel periodo di sospensione dei servizi per infanzia e scolastici.

Il bonus baby-sitting è riconosciuto anche ai lavoratori autonomi non iscritti all'Inps.

Le disposizioni attuative per la fruizione del congedo, dell'indennità e del bonus saranno emanate dall'Inps.

ART. 27 INDENNITA' A LIBERI PROFESSIONISTI E COCOCO

Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23/2/2020, ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data e iscritti alla Gestione separata Inps, non pensionati e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta, un'indennità pari a 600€ per il mese di marzo. L'indennità è erogata dall'Inps previa domanda. Con comunicato datato ieri l'Inps segnala che le richieste di indennizzo dovranno avvenire esclusivamente tramite canale telematico e attraverso un "Click day". Nei prossimi giorni verrà emanata una circolare esplicativa. La domanda si potrà inoltrare solo avendo a disposizione il pin Inps. Invitiamo i clienti interessati a richiederlo sollecitamente.

ART. 34 PROROGA TERMINI DECADENZIALI PREVIDENZIALI/ASS.

Dal 23/2/2020 al 1/6/2020, sono sospesi di diritto i termini di decadenza e i termini di prescrizione relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall'INPS e dall'INAIL.

ART. 37 SOSPENSIONE TERMINI PAGAMENTO CONTRIBUTI COLF

I termini di versamento dei contributi dovuti dai datori di lavoro domestico, in scadenza nel periodo dal 23/2/2020 al 31/5/2020 sono sospesi e andranno effettuati entro il 10/6/2020 senza applicazione di sanzioni e interessi.

ART. 54 FONDO SOLIDARIETA' MUTUI "PRIMA CASA"

Per un periodo di 9 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, l'ammissione ai benefici del Fondo di cui all'art. 2 commi 475-480 L.244/2007 (sospensione dal pagamento delle rate) è esteso ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino di aver registrato, in un trimestre successivo al 21/02/2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e

la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% rispetto al fatturato del IV trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus. Per l'accesso al Fondo non è richiesta la presentazione ISEE.

ART. 56 SOSTEGNO FINANZIARIO ALLE MICRO E PICCOLE MEDIE IMPRESE

Le microimprese e le piccole e medie imprese italiane che alla data di entrata in vigore del presente decreto avevano ottenuto prestiti o linee di credito da banche o altri intermediari finanziari possono beneficiare della moratoria, facendone richiesta alla banca/intermediario finanziario.

La moratoria dispone che:

- a) le linee di credito accordate "sino a revoca" e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti non possano essere revocati fino alla data del 30/09/2020;
- b) la restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al 30/9/2020 sia prorogata fino al 30/9/2020;
- c) il pagamento delle rate di prestiti o dei canoni leasing con scadenza anteriore al 30/9/2020 sia sospeso fino al 30/9/2020.

ART. 60 PROROGA VERSAMENTI

I termini dei versamenti verso le amministrazioni pubbliche, inclusi quelli relativi ai contributi inps e inail in scadenza il 16/3/2020, sono prorogati al 20/3/2020.

ART. 61 SOSPENSIONE VERSAMENTI DI RITENUTE E CONTRIBUTI per alcune categorie di imprese

Per le imprese turistico-ricettive (già disposto con d.l. 02/03/20) e per quelle operanti nei settori dello sport, dell'arte e della cultura, del trasporto, della ristorazione, dell'educazione e dell'assistenza i versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati ed i versamenti dei contributi inps e inail sono sospesi fino al 30/04/2020.

I versamenti così sospesi dovranno essere effettuati senza applicazione di sanzioni ed interessi in un'unica soluzione entro il 31/05/2020 ovvero mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

ART. 62 SOSPENSIONE TERMINI ADEMPIMENTI TRIBUTARI E VERSAMENTI

Sono sospesi gli adempimenti fiscali con scadenza tra l'8/03/2020 e il 31/05/2020, fatta eccezione per quelli connessi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020. Gli adempimenti sospesi andranno effettuati entro il 30/06/2020.

Per le imprese ed i professionisti aventi un fatturato 2019 inferiore a 2 milioni di euro, sono sospesi i versamenti delle ritenute su redditi lavoro dipendente ed assimilato, dell'iva, dell'inps e inail che scadono tra l'08/03/2020 e il 31/03/2020 e dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31/05/2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

Si precisa che in attesa di chiarimenti, con riferimento alle ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilato e contributi Inps, la sospensione vale solo per la parte a carico ditta.

Le imprese (ad esempio gli agenti) ed i professionisti con ricavi/compensi 2019 non superiori a 400.000€ e che nel mese precedente (febbraio) non hanno sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato, possono chiedere di non essere assoggettati a ritenuta d'acconto in relazione ai ricavi/compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e il 31/03/2020. L'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dai sostituti è versato direttamente dal contribuente in un'unica soluzione entro il 31/05/2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

ART. 63 PREMIO LAVORATORI DIPENDENTI

Ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, con reddito complessivo annuo 2019 non superiore a 40.000€, che nel mese di marzo 2020 prestano servizio nella sede di lavoro, spetta l'erogazione di un bonus di 100€, ragguagliato ai giorni di lavoro prestato nel suddetto mese, non tassato ed erogato direttamente dal datore di lavoro. Il datore recupererà il bonus attraverso compensazione in F24.

ART. 64 CREDITO D'IMPOSTA SPESE SANIFICAZIONE

Per il periodo di imposta 2020 per tutti gli esercenti attività d'impresa, arte o professione spetta un credito d'imposta del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un importo massimo del credito d'imposta di 20.000€. Il limite massimo di spesa previsto per questa misura è pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020. Le norme attuative saranno disposte con decreto del MISE.

ART. 65 CREDITO D'IMPOSTA CANONE LOCAZIONE PER LE IMPRESE

Alle imprese è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (negozi/botteghe) ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione in F24. Il credito non spetta alle imprese che per disposizione di legge hanno potuto restare aperte (ad es. farmacie, negozi di alimentari).

ART. 66 EROGAZIONI LIBERALI

Alle persone fisiche ed enti non commerciali che effettuano nel 2020 erogazioni liberali in denaro e in natura, a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare la gestione dell'emergenza COVID-19, spetta una detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30%. La detrazione non può essere di importo superiore a 30.000€. Per le imprese le erogazioni liberali in denaro e natura effettuate nel 2020 per le finalità di gestione e contenimento dell'emergenza COVID-19 sono deducibili dal reddito d'impresa ed anche ai fini irap sono deducibili "per cassa".

ART. 67 SOSPENSIONE TERMINI ATTIVITA' CONTROLLO ADE

Dall'08/03/2020 al 31/05/2020 sono sospesi i termini relativi alle attività di controllo (salvo quanto previsto in relazione alla liquidazione delle imposte ed al controllo formale), di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.

ART. 68 SOSPENSIONE TERMINI VERSAMENTO CARTELLE PAGAMENTO

Dall'08/03/2020 al 31/05/2020 sono sospesi i termini dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle entrate e dagli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali.

I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020.

La sospensione si applica anche agli atti di accertamento esecutivo emessi dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, alle ingiunzioni di cui al Regio Decreto n. 639/1910 emesse dagli enti territoriali, e ai nuovi atti esecutivi che gli enti locali possono emettere sia per le entrate tributarie che per quelle patrimoniali.

E' differito al 31/05/2020 il termine di versamento del 28/02/2020, relativo alla cosiddetta «rottamazione-ter» nonché il termine del 31/03/2020 in materia di cosiddetto «saldo e stralcio».

Torino, 19/03/2020